

DELIBERAZIONE 21 GENNAIO 2020

4/2020/S/EEL

**CHIUSURA, CON ARCHIVIAZIONE, DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E
PRESCRITTIVO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI FATTURAZIONE DEI CONSUMI
ENERGETICI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella riunione 1096^a del 21 gennaio 2020

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettere a), c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito decreto legislativo 102/14), recante attuazione della direttiva 2012/27/UE;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com e s.m.i., recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com (di seguito: deliberazione 555/2017/R/com) nonché il suo Allegato A, recante "Disciplina delle offerte PLACET (offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) per i settori dell'energia elettrica e del gas naturale";
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni 31 maggio 2019, DSAI/25/2019/eel (di seguito: determinazione DSAI/25/2019/eel).

FATTO:

1. Dalla documentazione acquisita dagli Uffici dell'Autorità in data 6 dicembre 2018 (prot. Autorità 34774), risultava l'applicazione da parte di META NEWPOWER

- S.r.l. (di seguito: Meta Newpower o società) di un sovrapprezzo per la ricezione della fattura in formato cartaceo.
2. In particolare, nelle condizioni tecnico economiche oggetto di rilevazione dal sito internet della società, relative all'offerta commerciale per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici denominata "*MetaClean Luce Casa*", valida per adesioni fino al 31 dicembre 2017, si leggeva, alla voce "*Altri oneri*", che "*(...) La presente offerta prevede che le bollette saranno rese disponibili all'interno dell'Area Clienti del sito www.metaenergia.it ed inviate tramite mail (...); nel caso in cui il cliente scelga modalità diverse da quelle previste nella presente offerta, META NEWPOWER S.R.L. applicherà una maggiorazione in bolletta di 1 €/mese per variazioni relative all'invio della bolletta (...)*".
 3. A fronte di ciò, con determinazione DSAI/25/2019/eel è stato avviato, ai sensi dell'art. 16, commi 12 e 15, del decreto legislativo 102/14 e dell'art. 2, comma 20, lett. c) e d), della legge 481/95, il presente procedimento sanzionatorio e prescrittivo, formulando contestualmente una richiesta di informazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. a), della legge 481/95 e dell'art. 10 del Regolamento Sanzioni, inerente al numero di clienti finali e al numero di fatture di cui si ipotizzava l'applicazione dei predetti corrispettivi di postalizzazione.
 4. Nel corso dell'istruttoria, con nota 4 giugno 2019 (acquisita con prot. Autorità 14784) la società ha presentato istanza di accesso agli atti, evasa dal Responsabile del procedimento con nota 19 giugno 2019 (prot. Autorità 16380) e, contestualmente, in riscontro alla richiesta di informazioni di cui al punto 3 della determinazione DSAI/25/2019/eel, ha comprovato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il numero di clienti ed il numero di fatture richieste erano pari a zero. Nella predetta nota la società ha precisato che l'offerta commerciale "*MetaClean Luce Casa*", oggetto di contestazione, compariva sul proprio sito internet per mero refuso, che la medesima offerta non era mai diventata operativa e che si era già provveduto alla sua eliminazione dal sito internet. Queste ultime circostanze sono state comprovate da Meta Newpower con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 5 giugno 2019 (acquisita con prot. Autorità 14991 del 6 giugno 2019).
 5. Con nota 16 dicembre 2019 (prot. Autorità 34101), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie

VALUTAZIONE GIURIDICA:

6. In attuazione della direttiva 2012/27/UE, il decreto legislativo 102/14 stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica e detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali dell'energia. In particolare, per quanto concerne l'"*Efficienza nell'uso dell'energia*", cui è dedicato il Titolo II del predetto decreto legislativo, l'art. 9, contenente disposizioni in ordine alla "*Misurazione e fatturazione dei consumi energetici*", al comma 8 attribuisce all'Autorità il compito di assicurare che non

- siano *applicati* specifici corrispettivi al cliente finale (tra l'altro) per la ricezione delle fatture.
7. Il successivo art. 16, rubricato “*Sanzioni*”, prevede che l'impresa di vendita di energia al dettaglio che *applica* specifici corrispettivi al cliente finale per la ricezione delle fatture sia soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 5000 euro per ciascuna violazione (comma 12) e che il soggetto competente ad irrogare dette sanzioni sia l'Autorità (comma 15).
 8. L'art. 20 del decreto legislativo 102/14 stabilisce che le disposizioni ivi contenute entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 19 luglio 2014.
 9. Il divieto in esame è stato ribadito dall'art. 10, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com – applicabile a tutte le offerte del mercato libero in virtù di quanto previsto al punto 2, lettera c., della predetta deliberazione – il quale dispone che “*In nessun caso potranno essere applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture (...)*”.
 10. Le predette disposizioni legislative e regolatorie in materia di fatturazione sono volte a garantire il diritto dei clienti finali alla ricezione gratuita della fattura – a prescindere dal formato elettronico o cartaceo prescelto dal cliente – nonché il diritto dei medesimi clienti ad una corretta fatturazione dei consumi energetici.
 11. Pertanto, a fronte delle condizioni tecnico economiche rilevate dagli Uffici sul sito internet della società relative all'offerta commerciale per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici denominata “*MetaClean Luce Casa*”, che prevedevano un sovrapprezzo per la ricezione delle fatture in formato cartaceo, è stato avviato con determinazione DSAI/25/2019/eel il presente procedimento.
 12. Tuttavia, nel corso dell'istruttoria, con le citate note del 4 e 5 giugno 2019 (acquisite rispettivamente con prot. Autorità 14784 e 14991) Meta Newpower ha comprovato, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di non aver applicato alcun sovrapprezzo per la ricezione delle fatture in formato cartaceo in relazione all'offerta commerciale “*MetaClean Luce Casa*”, comparsa sul sito per mero rifiuto e quindi rimossa.
 13. Ne consegue che la violazione contestata con la determinazione DSAI/25/2019/eel non sussiste

DELIBERA

1. di archiviare il procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/25/2019/eel;
2. di notificare il presente provvedimento a Meta Newpower S.r.l., mediante PEC all'indirizzo ul.metanewpower@pec.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

21 gennaio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini